

Allegato A alla raccolta n. 15095



STATUTO F.I.L.S. S.R.L.

Indice

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA.

- Articolo 1 - Denominazione
- Articolo 2 - Sede sociale e domicilio dei soci
- Articolo 3 - Oggetto sociale
- Articolo 4 - Durata della società

TITOLO II

CAPITALE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE E FINANZIAMENTI DEI SOCI

- Articolo 5 - Capitale sociale
- Articolo 6 - Finanziamenti dei soci alla società
- Articolo 7 - Titoli di debito
- Articolo 8 - Qualità dei Soci
- Articolo 9 - Quote di partecipazione al capitale sociale
- Articolo 10 - Trasferimento delle quote di partecipazione
- Articolo 11 - Recesso del socio
- Articolo 12 - Esclusione del socio

TITOLO III

DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

- Articolo 13 - Decisioni dei soci - competenze
- Articolo 14 - Decisioni dei soci - modalità
- Articolo 15 - Assemblea dei soci - convocazione
- Articolo 16 - Assemblea dei soci - luogo di convocazione
- Articolo 17 - Assemblea dei soci - rappresentanza
- Articolo 18 - Assemblea dei soci - presidenza
- Articolo 19 - Assemblea dei soci - intervento in assemblea
- Articolo 20 - Decisioni dei soci - quorum
- Articolo 21 - Assemblea dei soci - verbalizzazione

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO

LEGALE DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA'

- Articolo 22 - Amministrazione della società
- Articolo 23 - Amministrazione affidata congiuntamente o disgiuntamente

• Articolo 24 - Adunanza collegiale del consiglio di amministrazione

• Articolo 25 - Amministratore unico

• Articolo 26 - Poteri dell'organo amministrativo

• Articolo 27 - Amministratori delegati, comitato esecutivo, direttori e procuratori

• Articolo 28 - Rappresentanza sociale

• Articolo 29 - Controllo legale dei conti e controllo contabile

• Articolo 30 - Azione di responsabilità

TITOLO V

CONTROLLO DEI SOCI

• Articolo 31 - Soggezione ad attività di Controllo Analogo

• Articolo 32 - Esercizio del Controllo Analogo

• Articolo 33 - Convocazione e funzionamento del Comitato di Controllo

• Articolo 34 - Acquisizione delle Autorizzazioni

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

- Articolo 35 - Esercizi sociali, bilancio e utili

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- Articolo 36 - Scioglimento e liquidazione

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

- Articolo 37 - Clausola compromissoria
- Articolo 38 - Foro competente

TITOLO IX

NORME FINALI

- Articolo 39 - Legge applicabile
- Articolo 40 - Comunicazioni
- Articolo 41 - Computo dei termini

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA.

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E' costituita la società a responsabilità limitata denominata:
"Foligno Impresa Lavoro Sviluppo s.r.l." o in forma abbrevia-
ta "F.I.L.S. s.r.l."

ARTICOLO 2

SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

La società ha sede nel Comune di Foligno, all'indirizzo risul-
tante presso il competente registro delle imprese. E' facoltà
dell'organo amministrativo istituire filiali, succursali o al-
tre unità locali operative ovvero trasferire la sede sociale
nell'ambito del citato Comune. L'istituzione di sedi seconda-
rie e il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso
spettano ai soci.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si
intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci;
è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domi-
cilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro
dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ARTICOLO 3

OGGETTO SOCIALE

La società ha come scopo primario la produzione e la gestione
di beni e servizi strumentali alle attività dei soci nelle

forme e nei modi consentiti dalla legge.

Per i fini di cui sopra la società può svolgere le seguenti attività, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gestione di servizi manutentivi e tecnici del Comune;
- manutenzione delle aree e dei manufatti all'interno dei campi container e dei villaggi di emergenza;
- servizi di facchinaggio e traslochi;
- gestione magazzino comunale e custodia archivio;
- gestione servizi igienici pubblici;
- assunzione ed esercizio della liquidazione, accertamento e riscossione imposte, tasse e tributi in genere; delle entrate patrimoniali di Enti Pubblici in genere. La società potrà richiedere l'iscrizione negli Albi e Registri degli organi di categoria, inoltrare richieste di inserimento nell'elenco dei fornitori, presentare istanze di partecipazione ad appalti o trattative. La società non potrà svolgere attività di commercializzazione della pubblicità sia in forma diretta che indiretta.
- Gestione di servizi comunali all'uopo affidati, che si indicano in maniera esemplificativa ma non esaustiva: guardia-
nia, pulizia immobili, movimentazione documenti e materiali di consumo, assistenza tecnica e amministrativa a Responsabile unico del Procedimento, tipografia, copisteria e impostazione grafica, manutenzione e pulizia cimiteri, installazione e manutenzione illuminazione votiva, manutenzione e

pulizia di parchi pubblici, installazione segnaletica commerciale, gestione deposito e archivi, ecc... ;

La società per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, nessuna esclusa che si rendano necessarie e opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di importexport), finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

ARTICOLO 4

DURATA DELLA SOCIETA'

La durata della società è fissata fino al 31/12/2050, prorogabile di quinquennio in quinquennio qualora sei mesi prima della scadenza originariamente fissata o di quella di eventuali proroghe uno dei soci non dia disdetta agli altri a mezzo lettera raccomandata.

TITOLO II

CAPITALE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 5

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro 79.983,00 ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.

I) AUMENTO DI CAPITALE

In deroga all'articolo 2470, comma 2, del codice civile, può farsi luogo all'iscrizione nel libro dei soci anche anteriormente al deposito presso il Registro Imprese dell'atto di trasferimento o comunque dell'atto dal quale consegue una modificazione della compagine sociale, ove ad esso partecipino tutti i soci (sia quelli uscenti sia quelli entranti) e tutti i componenti dell'organo amministrativo.

La decisione di aumento del capitale sociale può essere effettuata anche mediante conferimenti non in denaro e ciò in deroga al disposto dell'articolo 2464 del codice civile.

Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prela-

zione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

I soci possono decidere a maggioranza qualificata dei 2/3 che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

II) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis, comma 2, del codice civile.

ARTICOLO 6

FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in

materia fiscale e di raccolta del risparmio.

ARTICOLO 7

TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale.

I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli si applica l'articolo 2483, comma 2 del Codice Civile.

La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata dal notaio ed iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese.

La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare:

- a) il valore nominale di ciascun titolo;
- b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione
- c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;

e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

I titoli di debito devono indicare:

- 1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
- 2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
- 3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;
- 4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della società;
- 5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti;
- 6) se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

I possessori dei titoli di debito si riuniscono in assemblea al fine di deliberare in ordine:

a) alla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;

b) alle modificazioni delle condizioni del prestito;

c) alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;

d) agli altri oggetti d'interesse comune dei possessori dei titoli di debito.

L'assemblea dei possessori di titoli di debito è convocata dagli amministratori o dal rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti possessori di titoli di debito che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. Nel caso di emissione di titoli di debito al portatore l'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, recante l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco della materie da trattare.

Si applicano all'assemblea dei possessori di titoli di debito le disposizioni relative all'assemblea dei soci recate dal presente statuto e dal codice civile in materia di società a responsabilità limitata. La società, per i titoli di debito da essa eventualmente posseduti, non può partecipare alle deliberazioni dell'assemblea dei possessori di titoli di debito. Al-

l'assemblea dei possessori di titoli di debito possono assistere gli amministratori e i sindaci.

Le deliberazioni dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito sono verbalizzate su apposito libro, numerato e vidimato prima di esser posto in uso e tenuto con le stesse modalità con cui sono tenuti gli altri libri sociali.

Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori dei possessori dei titoli di debito; possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni dei possessori dei titoli di debito e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2399 del codice civile. Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto.

L'assemblea dei possessori dei titoli di debito ne fissa il compenso. Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio dei titoli di debito. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci.

ARTICOLO 8

QUALITÀ DEI SOCI

Potranno assumere la qualità di socio con la titolarità di ogni diritto ed obbligo conseguente a detto status:

- Enti locali e loro consorzi, Enti pubblici territoriali ed enti da essi dipendenti, enti pubblici in genere, consorzi di enti pubblici.

ARTICOLO 9

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

E' consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili; salvo il disposto dell'articolo 2473, comma 1, i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con decisione unanime dei soci.

Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" di cui al presente articolo non comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante; in caso di successione mortis causa, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti

particolari diritti si estinguono.

ARTICOLO 10

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti quote o diritti;

b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto;

c) il diritto di prelazione compete agli altri soci anche

nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo della società socia della presente società o avvenga un qualsiasi altro mutamento in detta partecipazione di controllo (come ad esempio per effetto di fusione, scissione, conferimento) che determini il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo; in tal caso, l'organo amministrativo della società socia (o suoi aventi causa) è obbligato ad offrire agli altri soci della presente società l'acquisto delle quote o dei diritti di sua titolarità della presente società entro 60 giorni dal giorno in cui sono avvenuti la cessione o i mutamenti di cui sopra; in caso di inadempimento di quest'obbligo di offerta, la società socia (o suoi aventi causa) è obbligata al pagamento di una penale pari al doppio del valore della quota o dei diritti di cui avrebbe dovuto esser fatta offerta.

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo per l'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso della proposta congiunta ma può riguardare solo le quote o i diritti di ciascuno dei proponenti.

Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di

partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitino; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento (d'ora innanzi "la proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti l'accettazione di detta proposta.

Qualora il prezzo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può nominare un proprio arbitratore (dando di ciò notizia all'organo amministrativo entro il termine di 20 - venti - giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione); nel medesimo termine anche il proponente deve essere invitato a procedere alla nomina del proprio arbitratore. I due arbitratore così nominati a loro volta scelgono un terzo arbitratore, con funzioni di presidente; in caso di mancata nomina dell'arbitratore da parte dei soggetti che vi sono tenuti, la nomina è effettuata dal Presidente del Tribunale ove la società ha la propria sede legale.

Il collegio di arbitraggio, che deve giudicare con "equo apprezzamento", è nominato per determinare il prezzo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo; tale prezzo va determinato con riferimento esclusivo al valore effettivo della so-

cietà alla data in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la proposta del proponente l'alienazione.

La decisione del collegio di arbitraggio circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo e al proponente (l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a quest'ultimo deve essere recapitato, per conoscenza, all'organo amministrativo della società, per i fini di cui oltre, una volta che esso sia ritornato al mittente collegio di arbitraggio), precisandosi che:

- a) ove il prezzo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dal collegio di arbitraggio, la proposta si intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dal collegio di arbitraggio;
- b) ove il prezzo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dal collegio di arbitraggio, la proposta si intende fatta per il prezzo proposto dal proponente.

Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione del collegio di arbitraggio, può decidere di revocare la propria proposta. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione da parte del collegio di arbitraggio, a pena di decadenza dalla facoltà di revo-

ca.

Sia in caso di revoca della proposta, sia in caso di conferma della proposta oppure in mancanza di qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i 15 - quindici - giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta e si sia verificata pertanto la decadenza dalla facoltà di revoca), l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione del collegio di arbitraggio) ai soci che hanno investito il collegio di arbitraggio della decisione di determinare il prezzo di vendita.

I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti l'accettazione di detta proposta.

Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione

senza adire il collegio di arbitraggio per la determinazione del prezzo, mentre altri soci nominino come sopra il proprio arbitratore, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio.

Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili, con l'unica particolarità che il prelazionante dovrà corrispondere al donatario o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione (tale valore effettivo è da determinarsi a cura del collegio di arbitraggio di cui sopra, con riferimento al valore effettivo della società alla data di ricevimento, da parte dell'organo amministrativo, della comunicazione da parte del socio contenente la volontà di esercitare la prelazione).

In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 30 giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non avvenga nei termini che precedono, il socio che intendere effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

Per i casi in cui debba come sopra procedersi alla determinazione del valore effettivo della società, esso è computato tenendosi in considerazione la redditività della società, il valore attuale dei suoi beni materiali ed immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione nella tecnica valutativa delle partecipazioni societarie, ivi compresa la circostanza che, ove si tratti di valutare una quota di partecipazione da cui derivi il controllo della società, al suo valore è da aggiungere anche quello che viene comunemente definito quale "premio di maggioranza"; nel calcolo del valore della società occorre computare pure quello che deriva dall'avviamento della società, da determinarsi in misura pari alla media, ridotta alla metà, tra l'ammontare totale del fatturato degli ultimi tre esercizi e

l'ammontare totale degli utili conseguiti negli ultimi tre esercizi.

Le spese del collegio di arbitraggio sono a carico per metà del socio che intende trasferire la propria partecipazione e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione; qualora tuttavia dall'arbitraggio emerga che il valore della partecipazione stimata sia inferiore di oltre il 20 per cento al prezzo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

ARTICOLO 11

RECESSO DEL SOCIO

Il diritto di recesso compete al socio che non ha consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla fusione o scissione della società, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto

costitutivo, al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, c.c. ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro dei soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi al diritto di recesso.

In detta raccomandata devono essere elencati:

- a) le generalità del socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- c) il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

Le partecipazioni per le quali è effettuato il diritto di recesso sono inalienabili.

Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso e determinato il valore di liquidazione della partecipazione, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine congruo, ma in ogni caso non superiore a giorni quindici, per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A/R spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex art. 2473 c.c., o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

ARTICOLO 12

ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

- a) moroso nell'effettuazione dei conferimenti, ai sensi dell'art. 2466 cod. civ.,
- b) inadempimento ai doveri sociali (per esempio, violazione del divieto di non concorrenza);
- c) sopravvenuta impossibilità di adempiere ai doveri sociali.

L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino il 75% per cento del capitale sociale, non computandosi la quota di partici-

zione del socio della cui esclusione si tratta.

L'esclusione è tempestivamente comunicata al socio escluso e ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere al collegio arbitrale di cui al presente statuto; in caso di ricorso, sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione del collegio arbitrale.

Dalla spedizione della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti, decorrono i termini di cui all'articolo 2473 per il rimborso della partecipazione al socio escluso; ai sensi dell'articolo 2473 bis non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

Qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno dei soci deve essere accertata attivando la procedura di arbitrato di cui al presente statuto.

TITOLO III

DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 13

DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE

Ai sensi dell'art. 2463, n. 7) e dell'articolo 2479 del codice civile sono di competenza dei soci:

a) gli argomenti ad essi riservati ai sensi dell'art.

2479 del c.c.:

- l'approvazione del bilancio;
 - la nomina e la revoca degli amministratori (membri del Consiglio o Amministratore Unico), la nomina dei sindaci, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
 - la determinazione del compenso degli amministratori (membri del Consiglio o Amministratore Unico) e dei sindaci;
 - la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori (membri del Consiglio o Amministratore Unico) e dei sindaci.
- c) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;

ARTICOLO 14

DECISIONI DEI SOCI - MODALITA'

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile e di quanto disposto dal presente statuto.

ARTICOLO 15

ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere fissata

una data di seconda e ulteriore convocazione.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

ARTICOLO 16

ASSEMBLEA DEI SOCI - LUOGO DI CONVOCAZIONE

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia, di norma presso la sede legale della società.

ARTICOLO 17

ASSEMBLEA DEI SOCI - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica.

La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco.

ARTICOLO 18

ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA

La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in mancanza, da quella designata dai soci a maggioranza semplice del capitale presente.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 19

ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto

di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 20

DECISIONI DEI SOCI - QUORUM

Le decisioni assembleari sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea.

La trasformazione della società, la fusione e la scissione della società e l'emissione di titoli di debito sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.

L'assemblea delibera in seconda convocazione:

- con il voto favorevole dei soci che rappresentino il 51% dei presenti, indipendentemente dalla parte di capitale sociale intervenuta in assemblea, per le decisioni di cui al comma 1 del presente articolo;
- con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 dei presenti, indipendentemente dalla parte di capitale sociale intervenuta in assemblea, per le decisioni di cui al comma 2 del presente articolo.

Ai fini della totalitarietà dell'assemblea, di cui all'articolo 2479 bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori e i sindaci assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

ARTICOLO 21

ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE

Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare almeno:

- a) la data dell'assemblea;

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;

c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA'

ARTICOLO 22

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

La società può essere alternativamente amministrata:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione, composto da 3 membri, i cui componenti operano con metodo collegiale.

La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori (membri del Consiglio o Amministratore Unico) sono rieleggibili e revocabili dall'Assemblea in qualunque momento.

La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, in caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio decade e deve essere promossa

la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione. Nel frattempo il consiglio decaduto o gli altri amministratori decaduti potranno compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

Con decisione dei soci può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

ARTICOLO 23

AMMINISTRAZIONE AFFIDATA CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE

Ove in sede di nomina sia previsto che l'amministrazione della società sia effettuata dal consiglio di amministrazione, salvo per quanto disposto dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, gli amministratori agiscono:

- a) in via tra loro disgiunta per le operazioni di ordinaria amministrazione e secondo le deleghe assegnate;
- b) in via fra loro congiunta per le operazioni di straordinaria amministrazione.

In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; tale opposizione deve avvenire prima che l'operazione sia compiuta; i soci, con il voto favorevole del 51 per cento del capitale sociale, decidono sull'opposizione.

Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso unanime di tutti gli amministratori.

ARTICOLO 24

ADUNANZA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In

tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire,
- e) dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente, purché il consiglio di amministrazione sia composto da più di due membri.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve

in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di conflitto d'interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal numero dei presenti all'adunanza il numero di coloro che si trovano in situazione di conflitto d'interessi.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) l'identità dei partecipanti (anche in allegato);
- c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire (anche per allegato) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Ove prescritto dalla legge, e in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ARTICOLO 25

AMMINISTRATORE UNICO

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

ARTICOLO 26

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

- a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del codice civile;
- b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.

L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è comunque di competenza dell'organo amministrativo.

La decisione di fusione della società ai sensi degli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile, è adottata dall'organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico.

ARTICOLO 27

AMMINISTRATORI DELEGATI, COMITATO ESECUTIVO, DIRETTORI E PROCURATORI

Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri

uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

Il consiglio di amministrazione può nominare direttori e procuratori speciali per determinati atti o per categorie di atti.

ARTICOLO 28

RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio (senza alcuna limitazione) spetta al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico, salvo il caso in cui siano nominati amministratori delegati, i quali rispondono nell'ambito dei poteri loro conferiti.

L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

ARTICOLO 29

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE

L'assemblea nomina il collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, composto di tre membri effettivi con la qualifica di Revisore Contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-

strazione e possono:

a) compiere atti di ispezione e di controllo;

b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari;

Al Collegio Sindacale si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spediti almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, con telegramma, telex o posta elettronica da spediti almeno 3 (tre) giorni prima.

Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

b) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del

giorno;

c) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

ARTICOLO 30

AZIONE DI RESPONSABILITA'

L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

TITOLO V

CONTROLLO DEI SOCI

ARTICOLO 31

SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI CONTROLLO ANALOGO

1. La società è soggetta all'attività di controllo analogo da parte del Socio il quale svolge nei confronti della Società l'esercizio del controllo gestionale, economico e finanziario analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi.

2. Tale attività è esercitata da parte di un Comitato di Controllo composto da tre componenti tecnici, dipendenti dell'ente, nominati dal Sindaco. Tra i componenti nominati il Sindaco individua un coordinatore. Il Comitato di Controllo rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione, verifica e autorizzazione pre-

ventiva da parte del socio nei confronti del Consiglio di Amministrazione della società o dell'Amministratore Unico.

3. Sono esclusi dalla competenza del Comitato di Controllo tutti gli atti di diretta competenza societaria assembleare realizzandosi automaticamente in tale sede il controllo analogo del socio.

4. Il Comitato di Controllo può svolgere attività ispettiva.

ARTICOLO 32

ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

1. Il Comitato di Controllo esprime autorizzazione preventiva sugli atti di cui al punto seguente, predisposti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. L'assunzione di atti di cui al punto seguente, privi della necessaria autorizzazione preventiva, comporta l'avvio dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori, da parte dell'Assemblea dei soci.

2. Gli atti soggetti al controllo analogo da parte del Comitato di Controllo, sono i seguenti:

- Dotazione organica e sue variazioni, macro struttura organizzativa;

- Operazioni e contratti di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario superiore ad euro 40.000,00 al netto di IVA, salvo si tratti di:

- a) Interventi previsti specificamente nella RPA o da atti di programmazione già regolarmente autorizzati;

b) Pagamento di spese ricorrenti ed obbligatorie quali stipendi, imposte e tasse, spese energetiche, rate di mutuo ed altre fattispecie aventi analoga natura.

3. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico può adottare atti o provvedimenti d'urgenza, al verificarsi di eventi imprevisti ed imprevedibili, che possano compromettere gli interessi dell'azienda e del proprio socio. Tutti gli atti adottati ai sensi del presente comma devono essere tempestivamente comunicati al Comitato di Controllo, corredati da idonea relazione, non oltre dieci giorni dalla loro adozione.

ARTICOLO 33

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI CONTROLLO

1. Nelle materie di cui al precedente art. 32, soggette al controllo analogo, il Consiglio di Amministrazione della società o l'Amministratore Unico dovrà trasmettere al Comitato di Controllo uno schema della deliberazione o dell'atto che si intende assumere.

2. Giunta la documentazione di cui al punto precedente, il Coordinatore convoca il Comitato di Controllo che entro 10 giorni formula la sua autorizzazione preventiva.

3. Di ciascuna seduta è redatto un verbale a cura di un responsabile designato dal Coordinatore che provvederà alla tempestiva trasmissione alla società.

ARTICOLO 34

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. È soggetta a controllo analogo dell'Ente socio la Relazione Previsionale Aziendale (RPA), documento contenente l'attuazione dei piani strategici, finanziari, economici e patrimoniali e dei piani di investimento, di breve e lungo periodo;

2. Per l'acquisizione delle autorizzazioni preventive, relative al punto 1) del precedente art. 31:

- Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico predispone ed invia ai soci, entro il 15 Novembre di ciascun anno, una proposta di Relazione Previsionale Aziendale (RPA), come sopra definita;

- La Giunta Comunale approva tale relazione, in tutto o in parte modificata, e la sottopone al Consiglio Comunale in allegato alla proposta di bilancio di previsione;

- Il Consiglio Comunale approva la relazione, in tutto o in parte modificata, entro la scadenza di legge del bilancio;

- Il Sindaco riporta in assemblea dei soci la deliberazione del Consiglio Comunale contenente le autorizzazioni per l'anno a venire, e gli eventuali altri indirizzi.

Se nel corso dell'anno la società necessita di ulteriori autorizzazioni, su oggetti non inseriti nella Relazione Previsionale Aziendale (RPA) o ivi compresi ma che si intenda modificare, o nel caso si siano registrati scostamenti significativi

così come desumibili dai reports trimestrali, la procedura di cui sopra si ripete interamente su specifiche proposte di aggiornamento della Relazione stessa.

In tale ipotesi, se il Consiglio Comunale non si esprime entro 45 giorni dalla ricezione della RPA il parere è reso favorevole.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico informa i soci, con le modalità previste dal presente Statuto, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione della Relazione Previsionale Aziendale (RPA);

4. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella Relazione Previsionale Aziendale (RPA), motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventiva.

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 35

ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a. il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b. il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 36

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si intende sciolta nei casi previsti dalla legge, il cui accadimento è da rilevare a cura dell'organo amministrativo, il quale deve in tal caso curare pure i conseguenti adempimenti pubblicitari.

In ogni caso diverso da quello in cui sulla nomina dei liquidatori intervenga una decisione dei soci, in caso di scioglimento della società l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, le regole di funzionamento dell'organo di liquidazione e la relativa rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole vigenti per l'organo amministrativo anteriormente al verificarsi della causa di scioglimento della società, con la precisazione che gli amministratori hanno il solo potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 37

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica

ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

ARTICOLO 38

FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO IX - NORME FINALI

ARTICOLO 39

LEGGE APPLICABILE

Al presente statuto si applica la legge italiana.

ARTICOLO 40

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi al-

l'uopo:

- a. il libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;
- b. il libro dei verbali del consiglio di amministrazione, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- c. il libro dei verbali del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei sindaci e del revisore contabile;
- d. il libro dei verbali dei possessori di titoli di debito, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei possessori di titoli di debito e per il loro rappresentante comune.

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

ARTICOLO 41

COMPUTO DEI TERMINI

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Firmato:Stefano Mattioli - Luigi Napolitano (sigillo)